

REGOLAMENTO CIRCA LE MODALITÀ E PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, ED ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

Art. 1 - NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia di cui al D.P.R. 20 agosto 2001 n.384 si applicano al sistema di procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di quest'amministrazione salvo che non si aderisca al sistema convenzionale di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modificazioni.
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al D.P.R. 21/12/1999 n.554, nonché la disciplina di cui al D.P.R. 5/12/1983 n.939, quella di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs.19/3/2001 n.68, e quella di cui al D. Lgs. N. 163/2006.

Art.2 – OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine "**interventi**".

Art.3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50'000,00 euro, con esclusione dell'IVA.
4. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200'000,00 euro, con esclusione dell'IVA.
5. I beni ed i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130'000,00 euro, con esclusione dell'IVA.

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 4 – TIPOLOGIA DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Gli interventi di manutenzione di opere ed impianti di cui all'art. 125, comma 6, lettera b, del D. Lgs. n.163/2006 pari ad €100'000,00 sono i seguenti:
 - riparazione, adattamento, completamento, manutenzione e sistemazione di tutti i fabbricati di proprietà comunali o in locazione nonché quelli demaniali in uso al Comune, loro pertinenze, infissi, impianti ed altri manufatti, nonché quelli demaniali in uso al Comune;
 - manutenzione, riparazione, sistemazione di strade, impianti irrigui, di piazze, comprese loro pertinenze ed accessori, di fognature e dell'impianto di depurazione, di fontane, di cimiteri, di impianti sportivi, di impianti di illuminazione

pubblica, di aree verdi, parchi e giardini, di monumenti pubblici ed altre opere pubbliche;

- manutenzione e riparazione di impianti ed opere attinenti il patrimonio del Comune, manutenzione e riparazione della segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica.

2. Sono altresì eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, i lavori per un importo fino ad €200'000,00, previsti nelle tipologie di seguito indicate:

- lavori di manutenzione e riparazione del patrimonio del Comune, quando, a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili, non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del D. Lgs 163/06;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti. dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gare;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- lavori di completamento di opere a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 5 – BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, ivi comprese le spese per ospitare i relatori, per un importo fino a 25'000,00 euro;
- servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 50'000,00 euro;
- divulgazione di bandi di concorsi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, per un importo fino a 20'000,00 euro;
- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni, per un importo fino a 25'000,00 euro;
- rilegatura di libri, registri e pubblicazioni, per un importo fino a 25'000,00 euro;
- lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 25'000,00 euro;
- spedizioni, imballaggi, per un importo fino a 25'000,00 euro;
- acquisto di coppe, medaglie, diplomi o altri oggetti per premi, per un importo fino a 25'000,00 euro;
- spese di rappresentanza, per un importo fino a 25'000,00 euro;
- spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature di ufficio, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie , per un importo fino a 130'000,00 euro;
- spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazione varie, per un importo fino a 25'000,00 euro;

- beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- polizze di assicurazione per un importo fino a 25'000,00 euro;
- acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- acquisto, noleggio, riparazioni, manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130'000,00 euro;
- spese per acquisto di derrate alimentari e per fornitura pasti per gli alunni della scuola dell'obbligo per un importo fino a 25'000,00 euro.

Art. 6 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art.7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposto dal responsabile del settore interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile di settore si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 8 –SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER BENI E SERVIZI

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione di beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con la richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20'000,00 euro, con esclusione dell'IVA.
3. Il suddetto limite é elevato a 40'000,00 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
4. La richiesta alle ditte di preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione;

- le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e la modalità di esecuzione;
 - i prezzi;
 - le modalità di pagamento;
 - le modalità di scelta del contraente;
 - l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 9 – ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BENI E SERVIZI

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera di d'ordinazione con la quale il responsabile di settore dispone l'ordinazione di beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
 - la qualità e la modalità di esecuzione; gli estremi contabili (capitolo);
 - la forma del pagamento;
 - le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
2. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Amministrazione.
3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
4. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile di settore.

Art.10 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20'000,00 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo é eseguito da impiegati appositamente nominati dal competente dirigente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art.11 – LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

LAVORI MEDIANTE COTTIMO

Art. 12 – COTTIMO

1. Il cottimo è una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori individuati nell'art. 4, comma 2, del presente regolamento di importo non superiore a 200'000,00 Euro.
2. I lavori da affidare a cottimo, individuati nell'art. 4, comma 1, del presente regolamento, non possono superare l'importo di €100'000,00.

Art. 13 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO PER COTTIMI

1. Per i lavori di importo inferiore a 40'000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del Settore.
2. I lavori di importo superiore a 40'000,00 euro e fino al limite di 200'000,00 saranno affidati previa indagine di mercato fra almeno cinque imprese, su indicazione del Responsabile del procedimento, da invitare a gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. L'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, sarà assoggettata a verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. Tale verifica sarà eseguita prima dell'affidamento dei lavori.

Art. 14 – CONTRATTO

1. Il contratto di cottimo redatto sulla base dell'art. 144, comma 3 e 4, del D.P.R. 554/99, dovrà essere stipulato per affidamenti di importo superiore a 40'000,00 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta.
2. Per gli affidamenti di importi fino a 40'000,00 Euro, il contratto si perfeziona con l'invio della comunicazione di avvenuto affidamento.
3. In caso di inadempimento contrattuale si applica l'art. 137 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 15 – VARIANTI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione dei lavori, potrà essere richiesto all'appaltatore di assoggettarvisi alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, fermo restando i limiti massimi di 100'000,00 euro per intervento nei casi di cui all'art.4 comma 1, e 200'000,00 Euro per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, senza che lo stesso possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli di contratto.
2. Nel caso la variante comporti l'introduzione di nuovi prezzi, questi devono essere approvati con determinazione del responsabile del settore.

Art. 16 – GARANZIE

1. La cauzione richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto sono le seguenti:
 - per contratti di importo da Euro 40. 000,00 a Euro 200'000,00 oltre alla cauzione definitiva di cui all'art 113, le ulteriori garanzie di cui all'art. 129 del citato Decreto e dell'art. 103 del D.P.R. 554/99;
 - per lavori di importo inferiore ad Euro 40'000,00 è richiesta la cauzione definitiva.

Art.17 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
 - per il sistema di amministrazione diretta e per la fornitura i materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore delle bolle e delle relative fatture;
 - per i lavori eseguiti mediante ottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art.18 – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuato con atto di liquidazione del responsabile di settore, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori.

Art.19 – COLLAUDO DEI LAVORI

1. Il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art.28,comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n.109.

Art.20 – LAVORI DI URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia é determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale é compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale é trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 21 – PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile di settore può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile di settore. Il prezzo delle prestazioni ordinate é definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art.136 del D.P.R. n.554/1999.
3. Il responsabile di settore compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Art.22 – INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui é stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione, Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre

l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione di risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 23 – INCARICHI PER SERVIZI TECNICI

1. Ai sensi della determinazione n. 4/2007 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Amministrazione, per i servizi tecnici:
 - di importo stimato inferiore a 100'000,00 euro può procedere ad affidare l'incarico per le attività di progettazione di opere pubbliche nelle sue differenziate fasi, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
 - di importo inferiore ad €20'000,00, può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per le attività di progettazione di opere pubbliche nelle sue differenziate fasi. In tale caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia del 04 aprile 2001, viene negoziato fra il responsabile del procedimento ed il Tecnico cui si intende affidare la prestazione.

Art. 24 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti del Comune in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art.25 - ENTRATA IN VIGORE ED INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il Segretario Comunale provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti del Comune.